

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area:

DETERMINAZIONE

N. G00093 del 08/01/2019

Proposta n. 75 del 04/01/2019

Oggetto:

OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2018/2019. BANDO PUBBLICO

Oggetto: OCM Unica Regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 50, Misura di sostegno agli Investimenti nel settore vitivinicolo. Disposizioni Regionali Attuative (DRA) e attivazione campagna 2018/2019. BANDO PUBBLICO

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al Personale Regionale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 85 del 30 aprile 2013, con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca” al dott. Roberto Ottaviani;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione Comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l’art. 50;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione recante modalità d’applicazione del Regolamento (UE) n 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, (art. 71) rispetto degli impegni – Controlli ex-post);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2014 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di

pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli Organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, che abroga il regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazioni delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CE) n.883/2006, (CE) n. 884/2006, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1913/2006, (UE) n.1106/2010 e il Regolamento di esecuzione n 282/2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo (art 19 - paragrafo 2 - II° comma "anticipi" ed art 37 ter "comunicazioni relative agli anticipi");

VISTO il Regolamento Delegato (Ue) 2018/273 della Commissione CHE integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Reg Ce 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Legge, 17/10/2017 n. 161, G.U. 04/11/2017 in modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 ottobre 2015 n. 5811 recante le disposizioni nazionali di attuazione inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione agricola;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2017 n. 1967 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dei Regolamenti UE n. 2016/1149 e n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

VISTA la Circolare di Agea coordinamento del 18 settembre 2017 n. 0070540 in attuazione del D.M. 1967/2017 e Istruzioni Operative dell’OP Agea n. 41/2017 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 14 febbraio 2017 n. 911, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, e del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti;

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto Mipaaf n. 911/2017, in particolare all’articolo 2, comma 5, prevedente che le Regioni adottino disposizioni per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell’anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell’aiuto,
- escludere/limitare alcuni prodotti di cui all’Allegato VII parte II del regolamento oggetto dell’investimento;
- ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all’articolo 53 del regolamento delegato e con le modalità descritte al punto 2.14 delle Linee guida espresse dalla Commissione;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti;

e all’articolo 4, comma 4, per l’individuazione di criteri di priorità che fondino sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS, per l’attribuzione di punteggi in fase di esame di ammissibilità delle domande di aiuto;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2987 del 15.05.2018, concernente l’assegnazione e ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla

annualità 2018 nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo che assegna alla Regione Lazio l'importo complessivo di Euro 6.010.152 per le Misure di sostegno dell'OCM Vino, di cui quanto ad Euro 11.397.225 per la Misura di aiuto agli Investimenti (Art. 50 del Reg. UE 1308/2013);

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 186 del 6 maggio 2011 con la quale si adotta nella Regione Lazio, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2010/2011, la Misura "Investimenti" prevista dal Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo;

VISTE la Circolare coordinamento Agea del 01/03/2017 n. 18108 recante: "Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 e del DM Mipaaf n. 911/2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura di aiuto agli Investimenti del PNS, e s.m.i.;

VISTE le Istruzioni operative n. 70, protocollo n. 0094175 del 3.12.2018 dell'Organismo Pagatore Agea aventi ad oggetto "OCM Unica Regolamento (Ue 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo -art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2018/2019 - Regolamento delegato (Ue) n. 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (Ue) n. 2016/1150";

RICHIAMATO, in particolare, quanto previsto dalle Istruzioni operative n. 70, protocollo n. 0094175 del 3.12.2018 dell'Organismo Pagatore Agea al punto 7.2 (Presentazione della domanda di aiuto) che prevede che: "Le Regioni/PA, nell'ambito della fase di predisposizione parametri regionali, potranno disporre termini di scadenze antecedenti rispetto alle scadenze nazionali, sia per la presentazione delle domande di aiuto e sia per la presentazione delle le domande di pagamento anticipato e/o di saldo, tale funzione è inibita nel caso si intenda inserire una data di scadenza successiva a quella nazionale. I termini di scadenza disposti dalle Regione /PA sono da intendersi quali scadenze improrogabili, salvo diversa disposizione da parte delle stesse Regione/PA";

CONSIDERATO che i tempi per l'effettuazione dei controlli amministrativi e in loco da parte delle strutture regionali effettuabili dal termine ultimo del 31 agosto indicato dalle Istruzioni nazionali per la conclusione degli investimenti, al 20 settembre di ciascun anno, termine per l'invio in Agea degli elenchi di pagamento come da ultimo previsto anche con le Istruzioni operative n. 16, prot. 34194 del 19.04.2018, sarebbero troppo limitati per consentire la piena attività alle strutture regionali incaricate, per cui è necessario anticipare tali termini e pertanto stabilire il termine per la realizzazione degli investimenti biennali e per la presentazione delle domande di pagamento a saldo biennali è fissato al 31 luglio 2020;

RITENUTO inoltre, ai sensi delle indicazioni delle Istruzioni operative dell'Op Agea n. 70/2018, al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse disponibili ed impegnate sulle singole annualità a fronte di quanto dichiarato dai beneficiari con le domande di aiuto biennali con richiesta di anticipo, di disporre che la mancata presentazione di una domanda di pagamento anticipo da parte del beneficiario, laddove è stato ammesso all'aiuto un progetto biennale con richiesta di anticipo, determini la revoca dell'aiuto inizialmente ammesso alla misura Investimenti con contestuale decadenza della domanda di aiuto;

RITENUTO quindi di adottare, per la campagna 2018/2019, le Disposizioni regionali attuative della Misura Investimenti, prevedenti l'attivazione dell'aiuto mediante la presentazione di sole domande di aiuto biennali con scadenza per la realizzazione dei lavori e per la presentazione delle domande di saldo fissato al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO inoltre che al fine di garantire il finanziamento dei progetti in grado di sostenere un effettivo ed equilibrato sviluppo del comparto, è necessario determinare una soglia minima nei

punteggi attribuiti con predeterminati criteri di priorità, e che per accedere ai benefici il punteggio complessivo attribuito sulla base delle priorità relative deve essere pari o superiore a 15 punti;

RITENUTO di approvare, attese le considerazioni sopra espresse, il documento recante “Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo, DM. del MIPAAF n. 911 del 14 febbraio 2017, disposizioni regionali attuative della Misura Investimenti, per la campagna 2018/2019”, quale Bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto, di cui all’Allegato alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover subordinare la finanziabilità delle domande di aiuto biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria all’approvazione del decreto ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria del PNS Vitivinicolo per l’annualità 2020, tenuto conto delle eventuali economie generatesi da sottoutilizzazioni di altre misure del programma e fatte salve eventuali ulteriori risorse aggiuntive derivanti dalle disponibilità del bilancio regionale;

RITENUTO che in caso di modifiche richieste dal MIPAAF per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l’onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente sostenute in difformità dalle disposizioni integrate con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell’Amministrazione Regionale;

RITENUTO che eventuali successivi decreti ministeriali e disposizioni di AGEA relativi alla Misura Investimenti campagna 2018/2019 saranno direttamente attuati dalla Regione Lazio eventualmente provvedendo, se del caso, alla modifica delle presenti disposizioni;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente determinazione,

- di dare attivazione, per la Regione Lazio alla Misura di aiuto agli Investimenti nel settore vitivinicolo per la campagna 2018/2019;
- stabilire il termine per la realizzazione degli investimenti biennali e per la presentazione delle domande di pagamento a saldo biennali è fissato al 31 luglio 2020;
- di approvare il documento recante “Programma Nazionale di Sostegno del Settore Vitivinicolo, DM. del MIPAAF n. 911 del 14 febbraio 2017, disposizioni regionali attuative della Misura Investimenti, per la campagna 2018/2019”, quale Bando pubblico per la raccolta delle domande di aiuto, di cui all’Allegato alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di subordinare la finanziabilità delle domande di aiuto biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria all’approvazione del decreto ministeriale di assegnazione e ripartizione della dotazione finanziaria del PNS Vitivinicolo per l’annualità 2020, anche tenuto conto delle eventuali economie generatesi da sottoutilizzazioni di altre misure del programma e fatte salve eventuali ulteriori risorse aggiuntive derivanti dalle disponibilità del bilancio regionale;
- di trasmettere copia della presente determinazione ai competenti uffici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all’Organismo Pagatore Agea, ciascuno per quanto di propria competenza.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi

giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento ricorre nelle previsioni di cui all'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione, unitamente all'allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Mauro Lasagna